La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693
Pubblicazione del 2.9.2020
La Nuova Procedura Civile, 3, 2020
Vice direttore: **Stefano AMORE**

Centro Studi
Diritto Avanzato
Edizioni

Comitato scientifico:
*Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza)- Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione)* - Paolo **DI MARZIO** *(Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) – Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) – Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) – Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca **PROIETTI** (Magistrato) – Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) – Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).*

Provvedimento del giudice sulla possibilità per la vittima di abusi familiari di far rientro nella residenza familiare una volta eseguito l'allontanamento del familiare maltrattante

Con riferimento agli ordini di protezioni dagli abusi familiari (introdotti dalla L. 4 aprile 2001 n. 154) e ai relativi provvedimenti di cui all'art. 342-ter c.c., per quanto concerne la possibilità per la vittima degli abusi familiari, qualora si tratti di minore – che nelle more della conferma dell'ordine di protezione sia stato collocato, unitamente all'altro genitore, in una Struttura protetta – di far rientro nella residenza familiare una volta eseguito l'allontanamento del familiare maltrattante, deve porsi in evidenza l'assenza nell'art. 342-ter c.c. di un preciso riferimento alla suddetta eventualità; tuttavia il giudice competente a decidere in relazione agli ordini di protezione contro gli abusi familiari, pur potendo disporre, qualora non vi siano elementi contrari, la facoltà di rientro del minore unitamente al genitore non maltrattante nella propria abitazione, stante l'allontanamento del familiare abusante, dovrà immediatamente notiziare la Procura presso il Tribunale per i minorenni affinché quest'ultimo compia i dovuti accertamenti ai sensi degli artt. 333 e 330 e adotti, se del caso, gli opportuni provvedimenti; qualora emerga l'inidoneità del genitore denunciante gli abusi, a causa

www.LaNuovaProceduraCivile.com

di problematiche di natura psichica e comportamentale, a garantire al minore un sereno ambiente familiare, il Tribunale per i minorenni potrà disporre la permanenza del minore presso la Struttura ove sia stato collocato nelle more della conferma dell'esecuzione del provvedimento con cui sono stati disposti gli ordini di protezione, unitamente al genitore non maltrattante qualora questi sia consenziente; il Tribunale per i minorenni dovrà, ai fini della suddetta valutazione, tener conto degli eventuali fatti sopravvenuti o fatti pregressi non portati all'attenzione del giudice che, nel disporre l'allontanamento dalla casa familiare del genitore maltrattante, ha previsto la facoltà dell'altro genitore di farvi rientro unitamente al minore, nel frattempo collocato in Struttura protetta.

Tribunale di Caltanissetta, decreto del 26.8.2020 (dep. 27.8.2020)

…omissis…

rilevato, in diritto, che
gli ordini di protezioni dagli abusi familiari, disciplinati dall'art. 342-bis c.c., sono stati introdotti dalla L. 4 aprile 2001 n. 154, rubricata "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari" con la finalità di contrastare il fenomeno della violenza in ambito familiare con uno strumento volto a consentire alle vittime di ottenere una tutela immediata e concreta dall'autorità giudiziaria;
la norma sopra indicata prevede che quando la condotta del coniuge o dell'altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più provvedimenti di cui all'art. 342-ter c.c.;
la norma da ultimo citata prevede che con detto decreto il giudice possa ordinare al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e disporre l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente maltrattante;
il giudice potrà altresì prescrivere al coniuge o convivente maltrattante, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante e in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone e in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro;
il giudice può disporre, ove occorra, l'intervento dei Servizi Sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle Associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati;
la norma in oggetto prevede poi che il giudice possa disporre il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante;
con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, il giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario;
per quanto concerne la possibilità per la vittima degli abusi familiari, qualora si tratti di minore – che nelle more della conferma dell'ordine di protezione sia stato collocato, unitamente all'altro genitore, in una Struttura protetta – di far rientro nella residenza familiare una volta eseguito l'allontanamento del familiare maltrattante, deve porsi in evidenza l'assenza nell'art. 342-ter c.c. di un preciso riferimento alla suddetta eventualità;

www.LaNuovaProceduraCivile.com

tuttavia il giudice competente a decidere in relazione agli ordini di protezione contro gli abusi familiari, pur potendo disporre, qualora non vi siano elementi contrari, la facoltà di rientro del minore unitamente al genitore non maltrattante nella propria abitazione, stante l'allontanamento del familiare abusante, dovrà immediatamente notiziare la Procura presso il Tribunale per i minorenni affinché quest'ultimo compia i dovuti accertamenti ai sensi degli artt. 333 e 330 e adotti, se del caso, gli opportuni provvedimenti;
qualora emerga l'inidoneità del genitore denunciante gli abusi, a causa di problematiche di natura psichica e comportamentale, a garantire al minore un sereno ambiente familiare, il Tribunale per i minorenni potrà disporre la permanenza del minore presso la Struttura ove sia stato collocato nelle more della conferma dell'esecuzione del provvedimento con cui sono stati disposti gli ordini di protezione, unitamente al genitore non maltrattante qualora questi sia consenziente;
il Tribunale per i minorenni dovrà, ai fini della suddetta valutazione, tener conto degli eventuali fatti sopravvenuti o fatti pregressi non portati all'attenzione del giudice che, nel disporre l'allontanamento dalla casa familiare del genitore maltrattante, ha previsto la facoltà dell'altro genitore di farvi rientro unitamente al minore, nel frattempo collocato in Struttura protetta;
ritenuto che
occorre, allo stato, rigettare l'istanza presentata dalla madre delle minori di portare con sé le proprie figlie presso l'abitazione familiare, alla luce di quanto riferito dal Centro per la Famiglia di (OMISSIS) con relazione del (OMISSIS) in ordine alle problematiche di natura psichica della madre delle minori e alla necessità per la stessa di essere seguita dal Centro Salute Mentale competente per territorio, al quale il Tribunale ha già conferito incarico con decreto del 10 agosto 2020, ferma restando la facoltà della madre delle minori di lasciare la Struttura senza le figlie;
nel caso di specie, difatti, le problematiche di natura psichica della madre delle minori devono ritenersi un fatto non portato a conoscenza del giudice che, nel disporre la conferma degli ordini di protezione contro gli abusi familiari, ha previsto la facoltà delle minori di rientrare presso la propria abitazione unitamente alla madre;
appare quindi necessario, al fine di valutare in futuro l'opportunità del rientro delle minori presso la propria abitazione unitamente alla madre, accertare lo stato di salute mentale e l'adeguatezza delle capacità genitoriali della stessa dovendosi garantire alle giovani un sano ed equilibrato ambiente familiare;
occorre, pertanto, chiedere al Dipartimento Salute Mentale di (OMISSIS) e al Consultorio Familiare di (OMISSIS) di relazionare in ordine all'attività sino ad ora svolta;
di dover, infine, disporre la trasmissione del presente provvedimento al Tribunale di (OMISSIS);
PQM
Visto l'art. 336 c.c.,
nel procedimento n. (OMISSIS),
rigetta l'istanza con cui la madre delle minori ha chiesto il rientro, unitamente alle figlie, presso la propria abitazione, ferma restando la facoltà della madre delle minori di lasciare la Struttura senza le figlie;
chiede al Dipartimento Salute Mentale di (OMISSIS) e al Consultorio Familiare di (OMISSIS), di relazionare con urgenza in ordine all'attività sino ad ora svolta.
Manda alla Cancelleria civile per gli adempimenti di rito (OMISSIS).
Caltanissetta, 26 agosto 2020
Il Giudice est. Alessandra Gatto
Il Presidente Antonina Sabatino

www.LaNuovaProceduraCivile.com

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**l'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni **(Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO

Distribuzione commerciale: ***Edizioni DuePuntoZero***

www.LaNuovaEconomia.com